

**“REGOLAMENTO CONCESSIONI STADALI - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI E PER
L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
AI SENSI DELLA L.N. 160/2019”**

(approvato con D.C.P. n. 2 del 18/02/2021 sme)

INDICE

TITOLO I

**DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

- ART. 1 – NORME REGOLANTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI.**
- ART. 2 – OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA.**
- ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.**
- ART. 4 - AUTORIZZAZIONI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI.**
- ART. 5 – DOMANDE INCOMPLETE.**
- ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE.**
- ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.**
- ART. 8 – COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI.**
- ART. 9 – CONVENZIONI.**
- ART. 10 – OPERE ESEGUITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO O IN DIFFORMITA'.**
- ART. 11 – DURATA.**
- ART. 12 – COPIA DEL PROVVEDIMENTO.**
- ART. 13 – SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.**
- ART. 14 – CONDIZIONI ED OBBLIGHI.**
- ART. 15 – TERMINE PER ESEGUIRE LE OPERE - PROROGA.**
- ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.**
- ART. 17 - SUBINGRESSO.**
- ART. 18 - RINNOVO.**
- ART. 19 - REVOCA - RINUNCIA.**
- ART. 20 - DECADENZA.**
- ART. 21 – ELENCHI DELLE CONCESSIONI e AUTORIZZAZIONI.**
- ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.**

TITOLO II

**CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)**

- ART. 23 – ISTITUZIONE DEL CANONE.**
- ART. 24 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.**

ART. 25 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE.
ART. 26 – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.
ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.
ART. 28 - ACCESSI CARRABILI E PEDONALI.
ART. 29 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE.
ART. 30 – CANONE DI OCCUPAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI.
ART. 31 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.
ART. 32 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.
ART. 32 Bis – RIMBORSI.
ART. 33 – SANZIONI.
ART. 34 – ESENZIONI.
ART. 35 – RIDUZIONI.
ART. 36 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
ART. 36 Bis – CONTENZIOSO.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 – ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI.
ART. 38 - RINVIO.
ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.
ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE.

ALLEGATO A) Classificazione strade provinciali

ALLEGATO B) Tabella delle tariffe del Canone e dei coefficienti moltiplicatori

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 1 – NORME REGOLANTI LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI.

Le autorizzazioni e concessioni e nulla osta interessanti le strade provinciali sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento al Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, nonché alla L. 27/12/2019 n. 160, art. 1, cc. 816/836 e 846/847, di istituzione e disciplina del "Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" denominato "Canone", fatta salva l'applicazione di altre norme in quanto applicabili e compatibili.

ART. 2 – OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, NULLA OSTA.

Ai sensi del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., sono oggetto di:

a) **CONCESSIONE:**

- accessi;
- diramazioni;
- tende fisse o retrattili aventi carattere stabile;
- occupazioni finalizzate all'esercizio di attività commerciali o spettacoli, attrazioni, giochi;
- occupazioni effettive con cantieri, deposito materiali, impalcature o gru edili;
- attraversamento o fiancheggiamento del corpo stradale con corsi d'acqua, condutture, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo;
- sottopassi e soprapassi;
- teleferiche;
- serbatoi di combustibili liquidi.

E' comunque soggetto a concessione ogni intervento che comporti occupazioni di suolo pubblico.

b) **AUTORIZZAZIONE:**

- collocamento di cartelli;
- insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse che non comportino occupazione di suolo pubblico;
- costruzione o ricostruzione di muri, recinzioni o manufatti in genere;
- costruzione, ricostruzione ed interventi di recupero e manutenzione straordinaria all'interno della fascia di rispetto stradale;
- installazione impalcature e gru edili, qualora non comportino occupazione di suolo pubblico, che interessino con la loro proiezione le pertinenze stradali e che, comunque, siano prospicienti la strada;
- piantumazione di siepi o alberi;
- utilizzo di SS.PP. per manifestazioni sportive.

c) **NULLA OSTA:**

Il nulla osta è l'atto propedeutico a provvedimenti di autorizzazione e concessione dei Comuni che viene rilasciato dalla Provincia in carta libera quando l'opera o l'intervento da effettuare insistono all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

I Comuni sono tenuti ad inviare all'Amministrazione provinciale copia dei provvedimenti rilasciati previa acquisizione del nulla osta.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda, trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec istituzionale della Provincia o a mezzo posta tramite raccomandata a/r oppure consegnata a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente, deve essere redatta in conformità alle vigenti norme sulla tassa di bollo e sottoscritta dal richiedente o da chi ne abbia la rappresentanza.

Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione, salvo i seguenti casi:

- apertura di accessi ubicati nello stesso edificio o al servizio di uno stesso fondo;
- occupazioni con condutture che abbiano unico oggetto e che vengano realizzate nell'ambito di un unico intervento da effettuarsi nella medesima strada provinciale ed interessanti il territorio di un unico comune;
- installazione di massimo 3 cartelli pubblicitari sulla medesima strada provinciale nel raggio di massimo 500 metri.

Essa deve contenere:

- a) generalità del richiedente e del titolo che lo abilita all'inoltro della domanda;
- b) denominazione della S.P. con l'esatta ubicazione del tratto interessato;
- c) descrizione dell'opera che si intende eseguire, i motivi a fondamento della richiesta, (tempi previsti per l'inizio dei lavori e la presumibile durata degli stessi);
- d) **ricevuta del versamento** a favore dell'Amministrazione Provinciale di Ancona effettuata esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA dell'Ente della somma appresso specificata, quale rimborso spese di sopralluogo e di istruttoria:
 - **Euro 50,00** per ogni domanda di concessione o autorizzazione, nulla osta;
 - **Euro 25,00** per ogni domanda di rinnovo di concessione o autorizzazione o nulla osta o di voltura, ove dovuto;
- e) **attestazione versamento di n. 1 marca da bollo** in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio/rinnovo della concessione o dell'autorizzazione o per la voltura (non è dovuto per il rilascio di nulla osta);
- f) estratto aggiornato di mappa del N.C.T. in scala 1:2.000 della zona di intervento, sia in destra che in sinistra della strada provinciale avente dimensioni non inferiori a mt. 300 in lunghezza e mt. 200 in larghezza; evidenziazione del lotto di terreno interessato e indicazione a margine dei relativi estremi catastali: Comune, sezione, foglio mappale;

ACCESSI PRIVATI:

- 1) planimetria del progetto 1:200;
- 2) sezione trasversale in corrispondenza dell'accesso in scala 1:50, con indicazione delle eventuali modifiche all'attuale sede stradale e relativi particolari costruttivi;

ACCESSI DI LOTTIZZAZIONI E INTERSEZIONI:

- 1) planimetria generale scala 1:2.000 (estratto P.R.G.);
- 2) planimetria di dettaglio in scala 1:200 con le seguenti indicazioni:
 - raggi di curvatura
 - assi stradali
 - larghezza delle corsie e delle carreggiate;
- 3) stralcio catastale con indicate le proprietà dell'area eventualmente occupata dall'ampliamento della sede della strada provinciale;
- 4) planimetria con flussi veicolari indicanti le possibili traiettorie;
- 5) indicazione segnaletica verticale o orizzontale;
- 6) indicazione impianto di illuminazione;
- 7) indicazione regimazione delle acque;
- 8) sezione trasversale tipo 1:50;
- 9) documentazione fotografica;
- 10) planimetria scala 1:200 dello stato attuale;

RECINZIONI

- 1) planimetria di progetto scala 1:200;
- 2) sezione trasversale in corrispondenza della recinzione scala 1:50 con l'indicazione delle eventuali modifiche all'attuale sede stradale e relativi particolari costruttivi;
- 3) nei centri abitati occorre produrre la seguente documentazione:
stralcio del piano urbanistico delle recinzioni, complete di relative norme;

FABBRICATI:

- 1) planimetria generale attuale di progetto scala 1:200 con indicate le distanze dal confine stradale. Sezione trasversale rispetto alla strada provinciale;
- 2) all'interno dei centri abitati o nelle zone edificabili con piano attuativo occorre produrre la seguente documentazione:
certificato di destinazione urbanistica con indicate le distanze di edificabilità delle strade. In alternativa può essere prodotta una planimetria di cui al punto precedente timbrata dalla Commissione Edilizia per avvenuta approvazione o un estratto delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, rilasciato dal Comune;

ATTRAVERSAMENTI:

- 1) planimetria su scala 1:200;
- 2) sezione trasversale scala 1:50;

FIANCHEGGIAMENTI:

- 1) planimetria del progetto definitivo esecutivo;
- 2) sezioni dettagliate dei punti significativi riferite al corpo stradale con le modalità di ripristino della sede stradale;

SCAVI – CANALI – FOSSI:

- 1) planimetria generale in scala adeguata con l'indicazione degli interventi;
- 2) sezione trasversale riferita alla strada scala 1:50 con l'indicazione delle eventuali modifiche all'attuale sede stradale e particolari dell'intervento;

PIANTUMAZIONE:

- 1) la specificazione del tipo di essenza da piantare con indicata l'altezza nel massimo sviluppo vegetativo;

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON IMPALCATURE, GRU ECC.:

- 1) planimetria generale in scala adeguata indicante le dimensioni e l'ubicazione dell'area occupata.

Gli elaborati grafici devono essere prodotti in quattro copie cartacee, oppure in formato elettronico adatto alla riproduzione.

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ed opportuni dall'Amministrazione ai fini dell'istruttoria della domanda.

In fase di istruttoria potranno essere richieste documentazioni aggiuntive.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI.

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in bollo tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo pec istituzionale della Provincia, o a mezzo posta raccomandata, oppure consegnarla a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, **allegando attestazione di pagamento delle spese di istruttoria ed eventuale marca da bollo** di cui all'art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- una planimetria da cui possa rilevarsi la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- un bozzetto a colori o fotografia del messaggio da esporre con le dimensioni geometriche;
- nulla osta in termini di tutela ambientale del comune interessato qualora il cartello sia installato su strade extraurbane;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.2, comma 11, L.n. 191 del 1998 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente in presenza del funzionario addetto al ricevimento della stessa. Nel caso in cui sia trasmessa a mezzo posta deve essere corredata da una fotocopia di un documento di riconoscimento valido.

Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a 3 mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari con esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati tutti i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

L'Ufficio ricevente la domanda a mano, rilascia una ricevuta all'interessato.

L'Ufficio competente entro i 60 giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari **è rilasciata in bollo**, ha validità sino al 31 dicembre del terzo anno dal rilascio ed è rinnovabile.

Il **rinnovo** deve essere richiesto, a pena di decadenza, prima della scadenza a mezzo apposita domanda in bollo, corredata dell'attestazione del pagamento della somma di cui all'art. 3 (Euro 25,00) e dell'imposta di bollo, se dovuta.

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio competente il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Ogni impianto pubblicitario deve essere munito, a pena di decadenza dell'autorizzazione, di targhetta identificativa contenente l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione nonché della data di rilascio e di scadenza della stessa.

Qualora la domanda abbia ad oggetto più cartelli pubblicitari, come previsto dall'art. 3 del presente regolamento, è sufficiente un'unica dichiarazione di stabilità che faccia riferimento agli stessi.

Per le successive domande di rinnovo di autorizzazione è possibile rinviare alla stessa dichiarazione.

ART. 5 – DOMANDE INCOMPLETE.

In caso di domande incomplete dei dati e degli allegati di cui al precedente art. 3, l'Ufficio competente ne darà avviso all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e non avvierà l'istruttoria fino a quando la documentazione non sarà stata completata.

Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini di giorni 30 dalla richiesta, la stessa verrà archiviata.

In caso di domanda incompleta, il termine previsto per il rilascio del provvedimento si interrompe e decorre nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE.

Nel rilasciare gli atti di autorizzazione o di concessione di cui al presente Regolamento che comportino la manomissione del corpo stradale, il Dirigente preposto o il Responsabile tecnico può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o polizza fidejussoria, da stabilirsi di volta in volta, in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche delle opere da eseguire, nonché all'entità delle manomissioni del corpo stradale richieste dall'esecuzione delle opere stesse.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con l'atto di concessione o di autorizzazione e sarà restituita a cura del Dirigente già individuato, entro 90 giorni dalla verifica della Regolare Esecuzione effettuata dal personale tecnico della Provincia; qualora si rendano necessari lavori di ripristino definitivo, la cauzione verrà restituita entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori della Ditta concessionaria.

Nel caso il concessionario non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nel disciplinare di concessione, cagionando danni alle strade e relative pertinenze, l'ufficio competente provvederà ad inviare diffida scritta mediante PEC o, in mancanza, tramite raccomandata a.r. contenente le prescrizioni relative e il tempo accordato per provvedere, decorso il quale disporrà per l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, detraendo l'importo delle spese sostenute dalla cauzione o rivalendosi sulla polizza fidejussoria, salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno.

Per gli Enti, Società e Aziende (Telecom, Enel, Consorzi ecc..) che, per effetto della loro normale attività, effettuano frequenti interventi interessanti strade provinciali e le loro pertinenze, potrà essere richiesta l'effettuazione di un unico deposito cauzionale, da mantenere nel tempo, il cui importo sarà commisurato alla presunta entità degli interventi.

Nel caso la Provincia debba provvedere d'ufficio, secondo quanto previsto dal 3° comma, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato nell'importo originario.

ART. 7 – PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.

Gli atti di autorizzazione e di concessione di cui al presente Regolamento sono rilasciati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, previo il necessario esame e sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato da parte del tecnico competente per zona, dal Dirigente competente, entro 60 giorni, salvo diverso termine da stabilire nelle convenzioni di cui all'art. 9.

Il provvedimento **è rilasciato in bollo** con pagamento a carico del titolare e indica tutte le condizioni, le prescrizioni e le norme alle quali l'autorizzazione o la concessione o nulla osta si intende subordinata, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste, nonché tutti gli elementi necessari per determinare l'ammontare del Canone dovuto a titolo di corrispettivo per il godimento del bene pubblico di cui al Titolo II.

Qualora il provvedimento venga rilasciato d'ufficio, l'importo del bollo a carico del titolare e l'eventuale rimborso per le spese di sopralluogo e istruttoria, verranno pagate insieme alla prima annualità del Canone.

In caso di non accoglimento della domanda, ne viene data comunicazione all'interessato nei termini di cui al 1° comma, con indicazione dei motivi a fondamento del diniego. Il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e il sopralluogo.

Il titolare è tenuto ad esibire l'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta ad ogni richiesta

del personale provinciale e della forza pubblica.

Nell'ambito dei procedimenti attivati attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (**SUAP**) l'Amministrazione provinciale potrà procedere al rilascio del provvedimento di competenza senza il contestuale incasso del Canone, fermo restando che il SUAP competente alla gestione della pratica potrà procedere alla consegna del "titolo unico" solo ed esclusivamente una volta ricevuta conferma dell'avvenuto versamento da parte del richiedente dell'importo della prima annualità del Canone e delle eventuali spese di sopralluogo e istruttoria dovute alla Provincia.

ART. 8 – COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI.

Il rilascio, da parte del Comune, degli atti di autorizzazione o di concessione interessanti tratti di strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è subordinato al nulla osta della Provincia.

Il nulla osta può essere richiesto direttamente dal Comune oppure dal privato interessato; sono in ogni caso dovute le spese di sopralluogo di cui all'art. 3.

Il nulla osta, che conterrà le norme e prescrizioni cui lo stesso è subordinato, nonché l'indicazione e calcolo dell'importo dell'eventuale Canone per l'occupazione del suolo pubblico in favore della Provincia, verrà rilasciato in carta libera dal Dirigente competente nei termini di cui all'art. 7 e verrà trasmesso direttamente al Comune interessato, nonché in copia, per conoscenza, al richiedente.

Il Comune, dopo aver provveduto al perfezionamento della pratica, trasmetterà alla Provincia copia dell'atto rilasciato, che dovrà riportare le prescrizioni previste nel nulla osta.

Per le strade correnti all'interno dei centri abitati con più di 10.000 abitanti, la competenza è in via esclusiva riservata al Comune, a norma dell'art. 2, comma 7 del Codice della Strada, in quanto "strade comunali" rientranti nella classifica di tipo D, E e F, il quale ne assume la totale gestione sia in termini di manutenzione che di rilascio di autorizzazioni o concessioni nonché di riscossione dei Canoni.

ART. 9 – CONVENZIONI.

La Provincia, nell'ambito dei lavori di costruzione e manutenzione dei manufatti di attraversamento nonché delle occupazioni stradali, quale Ente proprietario di strade, rappresentata dal Dirigente competente, ha la facoltà di stipulare atti di convenzione con le aziende, società ecc. concessionarie dei servizi di cui all'art. 28 del Codice della Strada nei quali vengono prescritte particolari norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti ai sensi dell'art. 67 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate con i Comuni per tutte le materie disciplinate dall'art. 26 del Codice della Strada.

ART. 10 – OPERE ESEGUITE PRIMA DEL PROVVEDIMENTO O IN DIFFORMITA'.

Nel caso che le opere richieste siano incominciate prima del rilascio del provvedimento o in difformità dello stesso, questo potrà essere revocato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

ART. 11 – DURATA.

Le concessioni ad occupare permanentemente il suolo pubblico hanno una durata massima di anni 20 eventualmente rinnovabili.

Per le concessioni e le autorizzazioni aventi carattere temporaneo, la durata viene riportata sul provvedimento.

La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito nel provvedimento non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a compensi di sorta.

In merito ai segnali verticali di indicazione previsti dall'art. 39 del D.Lgs. n. 285/1992 e regolamentati dal D.P.R. n. 495/1992 come sotto riportato:

- Art. 134 segnali turistici e di territorio;
- Art. 135 segnali utili per la guida;
- Art. 136 segnali che forniscono indicazioni di servizi utili;

da installare da parte di soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada, soggetti comunque ad autorizzazione/ nulla osta, in considerazione che non ricadono nell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 non essendo mezzi pubblicitari e neanche, quindi, nell'art. 53 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992, al fine di una consona verifica periodica dello stato di tali installazioni, si limita l'autorizzazione alla validità di 3 anni rinnovabile, mentre nessuna limitazione temporale viene disposta per i nulla osta (tratto interno ai centri abitati) in quanto l'autorizzazione definitiva è di competenza comunale.

ART. 12 – COPIA DEL PROVVEDIMENTO.

Del provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre l'originale per il richiedente da inviarsi di norma telematicamente, verranno predisposte copie destinate alle strutture dell'Ente deputate alla gestione dei dati, degli incassi del Canone e del controllo per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere stesse.

ART. 13 – SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO.

Il concessionario è tenuto a custodire l'atto di autorizzazione o concessione. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione Provinciale e a chiedere il rilascio del duplicato con il rimborso delle eventuali relative spese.

ART. 14 – CONDIZIONI ED OBBLIGHI.

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione si intendono in ogni caso accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare eventuali danni derivanti al patrimonio provinciale ed a terzi dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, con facoltà dell'Ente di revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo; possono altresì essere imposte nuove condizioni.

La manutenzione delle opere eseguite sul corpo stradale e sue pertinenze, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, è sempre a carico del concessionario che sarà tenuto ad eseguirla dandone preavviso all'Amministrazione.

Il Dirigente competente può prescrivere che determinate opere di manutenzione vengano, nell'interesse del transito e della proprietà stradale, eseguite sotto determinate norme tecniche. L'inottemperanza a tali prescrizioni può comportare la revoca della concessione o della autorizzazione, come può comportare analoga revoca la mancata manutenzione, salvo sempre il risarcimento dei danni causati alla sede stradale e sue pertinenze.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere

installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà il Dirigente competente.

ART. 15 – TERMINE PER ESEGUIRE LE OPERE - PROROGA.

Le opere concesse o autorizzate dovranno essere eseguite entro il termine stabilito nel provvedimento salvo proroga, da richiedersi almeno 15 giorni prima della scadenza e concessa in caso di provata necessità.

Ove i lavori dovessero proseguire oltre il termine le opere saranno considerate abusive e passibili di sanzioni.

ART. 16 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Nel provvedimento autorizzatorio potrà stabilirsi che sia dato preavviso al Settore Lavori Pubblici dell'inizio dei lavori di costruzione o di manutenzione entro apposito termine.

Durante i lavori medesimi dovrà recarsi il minimo disturbo al transito. I funzionari incaricati del Settore Lavori Pubblici avranno sempre libero accesso ai lavori sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per dare delle disposizioni o precisazioni ritenute opportune all'atto dell'esecuzione dei lavori per l'osservanza del provvedimento autorizzatorio. I lavori da eseguirsi e quelli prescritti non devono recare danno al piano viabile né aggravio alla Provincia e non devono impedire o rendere difficili i lavori di manutenzione stradale ordinaria o straordinaria.

Qualora la concessione comporti opere o depositi sulle strade, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall'art. 21 del vigente Codice della Strada.

L'Ente è sollevato comunque da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare a terzi durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 17 - SUBINGRESSO.

Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

In caso di trasferimento a qualunque titolo della proprietà interessata da concessione o autorizzazione o nulla osta, il subentrante dovrà darne comunicazione alla Provincia, inoltrando apposita **domanda in bollo** corredata da idonea documentazione comprovante il titolo che legittima la richiesta.

Sono dovute le spese per il sopralluogo nel caso in cui l'Ufficio competente valuti necessario, in relazione ad eventuali variazioni oggettive rispetto al provvedimento precedente, alla vetustà del provvedimento da volturare o a particolari circostanze, il sopralluogo stesso.

Il Dirigente preposto, esperite le necessarie verifiche, provvederà, ricorrendone, le condizioni, al rilascio di nuova concessione o autorizzazione o nulla osta in capo all'avente causa e alla revoca del provvedimento precedente. Il rimborso delle spese di sopralluogo e istruttoria oltre l'importo della marca da bollo per il rilascio del nuovo provvedimento se dovute, saranno pagate insieme al Canone dal subentrante.

Il subentrante dovrà regolarizzare il pagamento dei Canoni a partire dall'anno di trasferimento del titolo della proprietà di cui al 2° comma, qualora non siano stati già versati.

ART. 18 - RINNOVO.

I provvedimenti di concessione, di autorizzazione o di nulla osta sono rinnovabili alla scadenza. A tal fine l'interessato deve presentare, almeno **2 mesi prima** della scadenza, apposita domanda redatta in conformità a quanto previsto all'art. 3 corredata dalla attestazione di pagamento delle spese di istruttoria ed eventuale marca da bollo di cui al medesimo articolo.

La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono avvenute variazioni rispetto al precedente provvedimento.

Qualora si renda necessario prolungare la durata di autorizzazioni temporanee oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda in carta libera 15 giorni prima della scadenza.

I provvedimenti di rinnovo o di proroga sono rilasciati con le modalità previste all'art.7 e sopralluogo tecnico qualora l'Ufficio competente lo ritenga necessario.

Il mancato pagamento del Canone per l'occupazione di suolo pubblico già in essere può essere motivo di diniego del rinnovo o della proroga.

ART. 19 - REVOCA - RINUNCIA.

La concessione o l'autorizzazione o nulla osta è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza la corresponsione di alcun indennizzo. Il relativo provvedimento è adottato dal Dirigente competente.

Le concessioni, le autorizzazioni e nulla osta possono essere altresì revocate su richiesta di rinuncia del titolare.

Nel caso di revoca il concessionario dovrà restituire il provvedimento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente preposto. La revoca non dà diritto ad alcuna indennità ma solo, nel caso di revoca per motivi di pubblico interesse, alla restituzione del Canone annuo pagato in anticipo, senza interessi. La restituzione avverrà d'ufficio entro 60 giorni dalla data del provvedimento.

La rinuncia non dà diritto alla restituzione del Canone annuo già pagato.

La rinuncia o la revoca delle concessioni per le quali l'utente ha versato il Canone ventennale in unica soluzione, dà diritto alla restituzione, senza interessi, di un importo determinato sulla base del Canone pagato in proporzione degli anni di mancato godimento limitatamente agli anni mancanti rispetto ai venti anni di capitalizzazione.

ART. 20 - DECADENZA.

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni delle condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio o concessorio;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti.

Il relativo provvedimento è adottato, previa diffida, dal Dirigente competente, fatta salva l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni. A seguito della decadenza il concessionario dovrà restituire il documento relativo e rimettere in pristino la proprietà stradale, a proprie cure e spese, secondo le modalità e nel termine stabilito dal Dirigente competente.

La decadenza non dà diritto ad alcuna indennità, né alla restituzione del Canone eventualmente pagato, né esonera dal pagamento di quanto dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno.

ART. 21 – ELENCHI DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.

Gli Uffici competenti sono tenuti a redigere e mantenere aggiornati appositi elenchi in forma digitale delle concessioni e delle autorizzazioni interessanti le Strade Provinciali, da cui risultino i necessari elementi identificativi, quali:

- nominativo e residenza del concessionario;
- ubicazione (strada provinciale, relativa categoria, progressiva chilometrica, lato e territorio comunale);
- estremi degli atti di concessione e di autorizzazione e loro durata;
- dati finanziari e tecnici.

Gli elenchi sono integrati con uno scadenziario allo scopo di conoscere tempestivamente i termini di scadenza dei singoli provvedimenti.

Per le autorizzazioni rilasciate per mezzi pubblicitari, gli uffici competenti sono tenuti a mantenere un apposito registro in forma digitale delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 495/1992, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione e una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato.

ART. 22 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.

Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione sono considerate **abusive**, fermo restando comunque l'obbligo del pagamento del Canone.

Sono occupazioni **abusive** anche quelle:

- mantenute in opera malgrado sia stata dichiarata la revoca o la decadenza;
- attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia dichiarata dall'Autorità la sospensione dell'attività cui sono connesse;
- che sono in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

In caso di occupazione abusiva, il competente pubblico ufficiale, rileva la violazione con apposito verbale di contestazione. L'ente assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione della posizione, qualora sia possibile, trascorso il quale, la Provincia ordinerà lo sgombero e il ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni, fermo restando comunque l'obbligo del pagamento del Canone per intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l'assoggettabilità alle relative sanzioni di cui all'art. 33, commi 5 e 6, del presente Regolamento.

La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione abusiva e/o della diffusione abusiva di pubblicità, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute (Canone/ indennità/ interessi/ sanzioni/spese di procedura).

TITOLO II

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)

ART. 23 – ISTITUZIONE DEL CANONE.

Ai sensi della L. 27/12/2019 n. 160, art. 1, cc. da 816 a 836 e 846/847 l'occupazione, sia permanente che temporanea, anche abusiva, di strade e relative aree di pertinenza, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio provinciale o al patrimonio indisponibile dell'Ente, viene assoggettato al pagamento del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" denominato "**Canone**", a titolo di corrispettivo per il godimento del bene pubblico, e in sostituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 limitatamente alle strade di pertinenza delle province.

È parimenti soggetta a Canone l'occupazione effettuata tramite installazione di impianti pubblicitari o segnaletici di cui all'art. 30.

Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile provinciale.

ART. 24 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.

Il Canone è dovuto alla Provincia, quale Ente proprietario del suolo, dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o di nulla osta, o in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Il Canone è indivisibile e nell'ipotesi di più titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione, il pagamento del Canone viene richiesto dalla Provincia per intero ad uno qualsiasi dei condebitori solidali, il quale, dopo aver assolto l'obbligazione, può rivalersi nei confronti degli altri in proporzione alla loro quota.

In caso di occupazione o diffusione di pubblicità relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone, in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell'art. 1131 del codice civile.

ART. 25 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI E DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE.

Ai fini dell'applicazione del Canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade provinciali sono classificate di I e II categoria in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale, come da elenco Allegato A) del presente Regolamento.

Gli spazi ed aree diversi dalle strade facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, sono equiparati alle strade provinciali di I categoria.

La classificazione delle strade provinciali può essere modificata e/o integrata con atto dell'organo competente con le modalità previste dal Codice della Strada.

ART. 26 – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

Per la Provincia la *tariffa standard* annua e la *tariffa standard* giornaliera di riferimento sono quelle indicate dall'art.1, commi 826, 827 e 828, della Legge n. 160/2019.

Il Canone è determinato in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria di importanza delle strade e degli spazi pubblici provinciali su cui insiste l'occupazione o è effettuata l'installazione degli impianti pubblicitari o segnaletici: a tale effetto le strade e gli spazi delle aree pubbliche sono classificati così come riportato all'art. 25.

I coefficienti moltiplicatori delle *tariffe standard* annuali e giornaliere – comunque non inferiori a 0,1 o non superiori a 6 – le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione nonché l'entità delle tariffe – con indicazione degli importi minimi ove previsti e distinta per fattispecie – sono indicati nell'Allegato B) del presente Regolamento.

L'ammontare del Canone (eccetto l'ipotesi di sua determinazione forfettaria di cui al successivo art. 29) è stabilito nel medesimo atto di concessione o autorizzazione o nulla osta, in base a tariffa determinata analiticamente sulla base della classificazione stradale, dell'entità dell'occupazione effettiva espressa in metri quadrati o lineari, della durata, nonché della tipologia e finalità, secondo i coefficienti moltiplicatori delle *tariffe standard*, così come indicato nelle tabelle dell'Allegato B) del presente Regolamento.

Sono **escluse** dall'applicazione del Canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano inferiori e mezzo metro quadrato o lineare e le occupazioni all'interno dei centri abitati che si trovino sul marciapiede comunale.

La misura del canone corrispondente alle strade di II Categoria è ridotta del 30% rispetto a quella prevista per le strade di I Categoria.

Per le **occupazioni permanenti** il Canone di occupazione di cui all'Allegato B) è dovuto per anno; per le **occupazioni temporanee** la tariffa del Canone è giornaliera.

Le tariffe e i coefficienti moltiplicatori di cui all'Allegato B) possono essere modificati con atto di governo del Presidente non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Gli atti di modifica delle tariffe anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Qualora non si proceda alla modifica di cui al comma precedente, si applicano le tariffe già in vigore.

L'entità del rimborso per spese di sopralluogo e istruttoria di cui all'art. 3 può essere modificata con atto di governo del Presidente.

Gli adeguamenti tariffari e il rimborso per spese di sopralluogo e istruttoria possono comprendere anche le variazioni legate all'incremento su base annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre di ogni anno.

Il Canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni (art.1, comma 824, Legge n. 160/2019). Tali oneri sono determinati di volta in volta con specifico atto del Dirigente competente.

ART. 27 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE.

Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono distinte in permanenti e temporanee:

- sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, aventi comunque durata non inferiore

ad un anno;
- sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore ad un anno.

ART. 28 - ACCESSI CARRABILI E PEDONALI.

Sono considerati **accessi carrabili**, ai fini dell'applicazione del Canone, quei manufatti, realizzati senza titolo o su prescrizione della Provincia, costituiti generalmente da listoni di pietra o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata per un'apertura superiore a cm. 120.

Nelle strade provinciali costituisce modifica del piano stradale il semplice attraversamento della banchina che ne determini, in qualsiasi modo, l'interruzione.

Sono considerati **accessi pedonali** quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte, portoni, cancelli, ecc. intesi a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, con un'apertura inferiore a cm. 120 o con dimensione superiore (max cm. 120) che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come passo carrabile.

Il **Canone** per gli accessi è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità convenzionale di metri lineari uno. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.

Qualora intervengano interessi pubblici che rendano necessaria la costruzione da parte della Provincia di accessi carrabili, senza che sia stata avanzata alcuna richiesta dagli utenti, la tariffa è ridotta del 40%.

Qualora gli utenti non abbiano più interesse ad utilizzare gli accessi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda. Il ripristino dell'assetto stradale è a carico del richiedente.

Il Canone relativo all'occupazione con accesso carrabile o pedonale può essere definitivamente assolto dal titolare mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a **venti annualità** dello stesso. Rimane in capo al medesimo titolare l'obbligo per il rinnovo dell'atto di concessione di cui all'art. 18. Qualora per qualsiasi ragione cambi il nominativo del titolare della concessione o del proprietario dell'immobile o si modifichi l'organizzazione dell'accesso in questione (es. larghezza, ecc.), la Provincia rilascia un nuovo provvedimento assoggettato al pagamento del Canone.

ART. 29 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO IN GENERE.

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, indipendentemente dal fatto che insistano fuori del centro abitato o all'interno di esso, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, sono determinate, ai fini del Canone, forfettariamente.

Il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze ed è determinato nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a Euro 1,50 (rivalutata annualmente in

base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente), per il numero complessivo delle rispettive utenze presenti nei Comuni compresi nel territorio provinciale. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto alla Provincia non può essere inferiore a Euro 800,00.

Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante dal 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato alla Provincia con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il versamento del **Canone** è effettuato **entro il 30 aprile di ciascun anno** in unica soluzione tramite la piattaforma PagoPa della Provincia recando, quale causale, l'indicazione dell'art. 1, comma 831, L.n.160/2019.

Le stesse occupazioni di cui al 1° comma poste, tuttavia, in essere da persone fisiche o giuridiche **private** rimangono calcolate, ai fini del Canone, in base alla lunghezza espressa in metri lineari secondo le tariffe indicate nell'Allegato B) del Regolamento.

Per quanto concerne attraversamenti ed occupazioni stradali con canalizzazioni, possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a persone fisiche o giuridiche **private** esclusivamente nel caso in cui gli stessi non abbiano recapito in impianti per l'erogazione di servizi.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui al 6° comma la *tariffa standard* è ridotta a un quarto (art.1, comma 829, Legge n. 160/2019).

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la predetta *tariffa standard* va applicata fino a una capacità dei **serbatoi** non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità (art.1, comma 829, Legge n. 160/2019).

ART. 30 – CANONE DI OCCUPAZIONE PER MEZZI PUBBLICITARI.

Ai sensi dell'art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019 n.160 la diffusione di messaggi pubblicitari aventi finalità commerciali, anche abusiva, mediante impianti installati sia in modo permanente sia in modo temporaneo su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia comporta il pagamento del Canone di cui all'art. 26.

Il Canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato (art.1, comma 823, Legge n. 160/2019).

La superficie di riferimento, ai fini della determinazione del Canone, è data dalle dimensioni dei cartelli o degli altri mezzi, risultante dall'atto di autorizzazione/ nulla osta; non sono computabili i sostegni al suolo.

Per i cartelli bifacciali la superficie espositiva viene raddoppiata, per i cartelli polifacciali per superficie espositiva complessiva si considera la somma di tutte le facce disponibili.

Sono **esenti** dal Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, ai sensi dell'art.1, comma 825, della L.n. 160/2019.

Per le installazioni **permanenti** il Canone di occupazione di cui all'Allegato B) è dovuto per anno; per le installazioni **temporanee** la tariffa del Canone è giornaliera.

Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa del Canone è maggiorata del 100%.

Per gli **impianti pubblicitari di servizio** (art.51, comma 8, D.P.R. n. 495/92), qualora la loro collocazione preveda l'applicazione del Canone, rimane l'obbligo del versamento a prescindere dalla presenza del messaggio pubblicitario o meno in analogia agli altri mezzi pubblicitari, fino a quando è presente lo spazio.

ART. 31 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO.

Per le **occupazioni permanenti** il pagamento del Canone relativo alla prima annualità dovrà essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del provvedimento; per le annualità successive, va corrisposto **entro il 31 marzo di ogni anno** direttamente alla Provincia di Ancona, obbligatoriamente mediante versamento tramite la piattaforma PagoPA dell'Ente, riportando i dati identificativi della concessione/autorizzazione.

La Provincia recapita all'utenza i bollettini/ avvisi di pagamento per il pagamento del Canone annuale tramite servizio postale.

Per le **occupazioni temporanee** il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione.

Il canone di importo inferiore a **€ 5,00** non è dovuto. Tale importo non deve essere considerato quale franchigia.

Con atto di governo del Presidente possono essere differiti o sospesi i termini ordinari di versamento del Canone (per le occupazioni sia permanenti che temporanee) nonché abrogate le sanzioni amministrative per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

È fatta salva la facoltà della Provincia di affidare la gestione e riscossione del Canone a soggetti esterni secondo le normative vigenti.

ART. 32 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.

La Provincia provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero delle somme dovute a titolo di Canone / indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone di apposito atto di accertamento esecutivo, con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n.160/2019. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione, regolarmente notificato al trasgressore, costituisce titolo per il pagamento del Canone.

L'atto di cui al 1° comma acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. Le spese di notifica sono a carico del contravventore.

L'accertamento e la riscossione coattiva di tutte le somme dovute e non pagate alle scadenze fissate dal presente Regolamento è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Gli atti di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'istanza o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

È fatta salva la facoltà della Provincia di affidare l'accertamento e riscossione coattiva ai soggetti esterni secondo le normative vigenti.

Ai crediti vantati dall'Amministrazione, è riconosciuto il **privilegio** di cui agli artt. 2752 e 2778, n. 20 c.c.

ART. 32 Bis – RIMBORSI.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, all'Ente il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Dirigente competente provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per importi fino a **Euro 12,00** non si effettuano rimborsi.

ART. 33 - SANZIONI.

Per l'omesso versamento del Canone dovuto, si applica una sanzione pari al 100% del Canone.

Per il parziale versamento del Canone dovuto, si applica una sanzione pari al 50% del restante canone.

Per il tardivo versamento del Canone dovuto, si applica una sanzione pari al:

- a) 10 % del Canone dovuto se il pagamento avviene entro 180 giorni dalla scadenza;
- b) 30 % del Canone dovuto se il pagamento avviene oltre 180 giorni ed entro 270 giorni dalla scadenza;
- c) 60 % del Canone dovuto se il pagamento avviene oltre 270 giorni dalla scadenza

Sulle somme dovute a titolo di Canone in caso di omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi legali nella misura di legge.

Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%*. L'indennità verrà graduata dal Dirigente competente.

La sanzione amministrativa per le occupazioni abusive si applica con un minimo del 100% ed un massimo del 200% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma precedente, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992. La sanzione verrà graduata dal Dirigente competente.

Qualora l'utente provveda spontaneamente a regolarizzare le occupazioni di fatto ovvero le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione mediante apposita domanda (presentata con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento), si applica la sanzione pari al 40% del Canone dovuto, ferme restando le sanzioni previste dal C.d.S.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'art.1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

*Per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della Legge n. 160/2019.

ART. 34 – ESENZIONI.

Sono **esenti** dal pagamento del Canone, ai sensi dell'art.1, comma 833, della Legge n. 160/2019, fatto salvo l'obbligo della presentazione della domanda per il rilascio della relativa autorizzazione o concessione:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti e purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art, 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;

- o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) gli accessi ed i passi carrabili e pedonali, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap. Il beneficio può essere applicato per un solo accesso carrabile e per un solo accesso pedonale.

Sono altresì **esenti**, ai sensi dell'art.1, comma 821, lettera f):

- q) le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere;
- r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- s) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- t) le occupazioni effettuate dai consorzi di bonifica;
- u) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi, fatta salva la disciplina dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, qualora la condotta principale sia soggetta a concessione (art 29 del Regolamento);
- v) le occupazioni per le quali si è provveduto all'affrancamento della T.O.S.A.P., mediante il pagamento dell' "Una Tantum" ai sensi delle precedenti normative, unicamente qualora non sia cambiato il nominativo del titolare del provvedimento o non siano modificate le caratteristiche tecniche dell'occupazione;
- w) le pensiline di attesa del servizio di trasporto pubblico, fermo restando l'obbligo del versamento del Canone dovuto per l'utilizzo della struttura per fini pubblicitari e segnaletici;
- x) a richiesta dell'interessato sono esentati dal pagamento del canone gli accessi alle civili abitazioni e agli edifici inagibili per il tempo dell'inagibilità dell'immobile;
- y) le occupazioni per eventi e manifestazioni patrocinate dalla Provincia.

ART. 35 – RIDUZIONI

Le tariffe di cui all'Allegato B) sono ridotte:

- del **50%**, per le occupazioni realizzate per finalità politiche, istituzionali, culturali e sportive qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e la manifestazione sia realizzata senza il patrocinio della Provincia;
- del **60%** per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni.

ART. 36 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Provincia individua nel Dirigente responsabile del Servizio Finanziario il soggetto al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per la riscossione, anche coattiva, del Canone; il Dirigente sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 36 Bis – CONTENZIOSO

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37 – ABROGAZIONE DI NORME ESISTENTI.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 38- RINVIO.

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa prevista dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.) e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto concerne l'istituzione del Canone, alla Legge 27/12/2019 n. 160, oltre che alle altre disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 39 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Le concessioni, le autorizzazioni e nulla osta relativi ad occupazioni i cui prelievi vengono sostituiti dal Canone previsto dall'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento. Viene pertanto confermata la validità degli atti rilasciati fino alla loro naturale scadenza.

Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le installazioni pubblicitarie rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono rinnovate con il pagamento da parte del titolare del Canone annuale, che costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti fino alla loro naturale scadenza.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Provincia potrà:

- procedere all'integrazione d'ufficio del titolo in base agli elementi ed alle disposizioni previste dal presente Regolamento, determinando e comunicando il Canone dovuto, al netto degli importi già incassati, e richiedendo gli eventuali ulteriori oneri a titolo di spese di istruttoria;
- procedere alla richiesta di ulteriore documentazione ai fini della successiva integrazione o nuovo rilascio del titolo in base agli elementi e alle disposizioni previste Regolamento, determinando e comunicando il Canone dovuto, al netto degli importi già incassati.

Non si applica agli accessi/passi carrabili preesistenti alla data di esecutività della deliberazione di Giunta n. 239 del 28/06/2005 d.i.e., fino alla scadenza o richiesta di eventuali modifiche, la classificazione tecnico-funzionale ivi contemplata, nelle more del D.M. di cui all'art. 13 comma 4 del D.Lgs. n.285/92 (Nuovo Codice della Strada).

Per la sola annualità 2023, il pagamento di cui all'art. 31 dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno 2023.**

ART. 40 – ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2021** ai sensi dell'art. 23, comma 16, della Legge n. 388/2000.

Le successive modifiche ed integrazioni regolamentari deliberate dall'Ente, nonché le eventuali variazioni tariffarie, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento, qualora rese esecutive entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso contrario, le modifiche apportate avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, alla luce del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 e dell'art. 15-bis, c. 2 del D.L. n. 34/2019, conv., con modificazioni, dalla Legge n.58/2019.



Provincia
di Ancona

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

STRADE PROVINCIALI DI 1° CATEGORIA:

- S.P. N° 1 *DEL CONERO*
- S.P. N°2 *SIROLO - SENIGALLIA*
- S.P. N°2/1 *SIROLO - SENIGALLIA*
(Braccio di Marina di Montemarciano)
- S.p. n°2/4 *SIROLO - SENIGALLIA*
(Braccio Variante Gabella)
- S.P. N°3 *VAL MUSONE*
- S.P. N°4 *DEL VALLONE*
- S.P. N°5 *OSIMANA*
- S.P. N°7 *CAMERANENSE*
- S.P. N°11 *DEI CASTELLI*
- S.P. N°12 *CORINALDESE*
- S.P. N°13 *DI MORRO*
- S.P. N° 13/1 *DI MORRO*
(Braccio di San Marcello)
- S.P. n°16 *DI SASSOFERRATO*
- S.P. N°17 *DELL'ACQUASANTA*
- S.P. N°18 *JESI - MONTERADO*
- S.P. N°23 *SVARCHI*
- S.P. N°24 *BELLALUCE*
- S.P. N°33 *DI CASTELFERRETTI*
- S.P. N°76 *VAL D'ESINO*

STRADE PROVINCIALI DI 2° CATEGORIA:

- S.P. N° 3/1 *VAL MUSONE*
(Braccio della Codarda)
- S.P. N° 6 *ANCONA-MONTESICURO-OFFAGNA*
- S.P. N° 8 *DI FILOTTRANO*

- S.P. N° 9 CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO
- S.P. N° 9/1 CASTELFERRETTI-MONTECAROTTO
(Braccio di Pianello Vallesina)
- S.p. n° 10 CAMERANO-LORETO
- S.P. N° 11/3 DEI CASTELLI
(Braccio ex Cuprese)
- S.P. N° 14 SENIGALLIA-ALBACINA
- S.P. N° 14/1 SENIGALLIA-ALBACINA
(Braccio di Nidastore)
- S.P. N° 14/2 SENIGALLIA-ALBACINA
(Braccio delle Stelle)
- S.P. N° 14/3 SENIGALLIA-ALBACINA
(Braccio di Domo)
- S.P. N° 15 DI GENGA
- S.P. N°16/2 DI SASSOFERRATO
(Braccio del Termine)
- S.P. N° 19 DELLA VAL CESANO
- S.P. N° 20 DI MONTEMARCIANO
- S.P. N° 21 DELLA BARCHETTA
- S.P. N° 21/1 DELLA BARCHETTA
(Braccio della Chiusa)
- S.P. N° 22 DI FRASASSI
- S.P. N° 25 OSIMO-STAZIONE
- S.P. N° 25/1 OSIMO-STAZIONE
(Braccio lato Ancona)
- S.P. N° 26 DI CASTELFIDARDO
- S.P. N° 27 INCAGIATA
- S.P. N° 28 DI MONTEGALLO
- S.P. N° 31 CASTELLARO-MARZOCCA
- S.P. N° 34 DI CAMERATA PICENA
- S.P. N° 34/1 DI CAMERATA PICENA
(Braccio Piane di Camerata)
- S.P. N° 35 DI SAN PAOLO
- S.P. N° 35/2 DI SAN PAOLO
(Braccio di S. Vittore)
- S.P. N° 36 MONTE ROBERTO-MONTECAROTTO
- S.P. N° 36/1 MONTE ROBERTO – MONTECAROTTO
(Braccio Variante)
- S.P. N° 38 DI MONTEMURELLO
- S.P. N° 40 DI CASTELPLANIO
- S.P. N° 41 BELVEDERE OSTRENSE-BRUGNETTO
- S.P. N° 42 OSTRA-CORINALDO
- S.P. N° 43 DI BARBARA
- S.P. N° 44 DI CASTIGLIONI
- S.P. N° 46 DI CERRETO
- S.P. N° 47 DI MONTE CUCCO
- S.P. N° 48 DI CABERNARDI-MONTELAGO
- S.P. N° 360/1 ARCEVIESE
(Braccio Variante Brugneto- Pianello)
- S.P. N° 502 DI CINGOLI

ALLEGATO B)

TABELLA DELLE TARIFFE DEL CANONE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

INDICAZIONE DELLE TARIFFE STANDARD

- Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, la *tariffa standard* annua per metro quadrato o lineare è la seguente (commi 826 e 828, art. 1, Legge 160/2019):
TARIFFA STANDARD ANNUALE Euro 30,00
- Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, la *tariffa standard* giornaliera per metro quadrato o lineare è la seguente (comma 827 e 828, art. 1, Legge 160/2019):
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA Euro 0,60

Le tariffe standard sono rimodulate secondo i coefficienti moltiplicatori indicati nelle tabelle seguenti:

TABELLA A)

DESCRIZIONE: **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

TARIFFA ANNUALE

TIPO OCCUPAZIONE	Unità di misura	1^ CAT. €	2^ CAT. €	COEFFICIENTI	
				1^ Cat.	2^ Cat.
a) Occupazione permanente suolo	Mq	30,00	20,00	1 Base (Tariffa standard annua commi 826 - 828)	0,66
b) Occupazione spazi soprastanti o sottosuolo	Mq	10,00	7,50	0,33	0,25
c) Accessi e passi carrabili	Mq	15,00	10,00	0,50	0,33
d) Accessi, passi carrabili e occupazione con distributori carburanti	Mq	20,00	15,00	0,66	0,50
e) Occupazione con colonnine per ricarica vetture elettriche e simili	Mq	20,00	15,00	0,66	0,50
e) f) Occupazione con distributori tabacchi e distributori automatici in genere	Mq	15,00	10,00	0,50	0,33

TABELLA B)

DESCRIZIONE: **OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

TARIFFA ANNUALE

TIPO OCCUPAZIONE/ USO	Unità di misura	1^ CAT. €	2^ CAT. €	COEFFICIENTI
-----------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

				1^ Cat.	2^ Cat.
a) Occupazione effettuata dai privati con condutture, cavi, impianti, ecc.	MI	7,50	5,00	0,25	0,17
b) occupazione con elettrodotti aerei, funivie e seggiovie	MI	7,50	5,00	0,25	0,17
c) occupazione con serbatoi di capacità: - inferiore o uguale lt. 3.000	MI	7,50	5,00	0,25	0,17
- superiore a lt. 3.000 (Applica art. 29 del Regolamento)		-	-	-	-

TABELLA C)
DESCRIZIONE: **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

TARIFFA GIORNALIERA

TIPO OCCUPAZIONE/ USO	Unità di misura	1^ CAT. €	2^ CAT. €	COEFFICIENTI	
				1^ Cat.	2^ Cat.
a) Occupazione suolo	Mq	0,90	0,60	1,50	1 Base (Tariffa standard annua commi 827-828)
b) Occupazione spazi soprastanti o sottostanti	Mq	0,90	0,60	1,50	1
c) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli, pubblici esercizi; occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti, spettacoli viaggianti per le precedenti lettere; occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	Mq	0,90	0,60	1,50	1
d) Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive	Mq	0,90	0,60	1,50	1

TABELLA D)
DESCRIZIONE: **OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**
TARIFFA GIORNALIERA

TIPO OCCUPAZIONE/ USO (SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO)	Unità di misura	1^ CAT. €	2^ CAT. €	COEFFICIENTI	
				1^ Cat.	2^ Cat.
A) Occupazioni con condutture, cavi, impianti effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi – occupazioni con funivie e seggiovie	MI	0,90	0,60	1,50	1
- fino a 15 metri lineari	MI	0,90	0,60	1,50	1
- da 16 ml. a 100 ml.	MI	0,90	0,60	1,50	1

B) Occupazioni punto A) effettuate da privati	MI	0,90	<u>0,60</u>	1,50	1
---	----	------	--------------------	------	---

TABELLA E)
DESCRIZIONE: IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI COLLOCATI IN AREE DI PERTINENZA PROVINCIALE
TARIFFA ANNUALE

TIPO OCCUPAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	Unità di misura	AREA 1^ CAT. €	AREA 1^ CAT. €	COEFFICIENTI	
				1^ Cat.	2^ Cat.
1) CARTELLO	per 1 mq. o frazione di superficie espositiva	45,00	<u>30,00</u>	1,50	1 <u>Base (Tariffa standard annua commi 826 - 828)</u>
2) CARTELLO LUMINOSO	c.s.	90,00	67,50	3	2,25
3) INSEGNA	c.s.	45,00	<u>30,00</u>	1,50	1
4) INSEGNA LUMINOSA	c.s.	90,00	67,50	3	2,25
5) STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO	c.s.	45,00	<u>30,00</u>	1,50	1
6) STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO ILLUMINATI	c.s.	90,00	67,50	3	2,25
7) MANIFESTO	c.s.	45,00	<u>30,00</u>	1,50	1
8) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	c.s.	45,00	<u>30,00</u>	1,50	1

TABELLA F)
DESCRIZIONE: IMPIANTI PUBBLICITARI A CARATTERE TEMPORANEO COLLOCATI IN AREE DI PERTINENZA PROVINCIALE

TARIFFA GIORNALIERA

TIPO OCCUPAZIONE/ USO IMPIANTI PUBBLICITARI	Unità di misura	AREA 1^ CAT. €	AREA 1^ CAT. €	COEFFICIENTI	
				1^ Cat.	2^ Cat.
1) CARTELLO	per 1 mq. o frazione di superficie espositiva	2,40	1,80	4	3
2) INSEGNA	c.s.	2,40	1,80	4	3
9) STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO	c.s.	2,40	1,80	4	3
10) MANIFESTO	c.s.	2,40	1,80	4	3
11) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI	c.s.	2,40	1,80	4	3